

# *#SafetyPost*

**Newsletter di More Safe Academy**

**Informazioni e approfondimenti dal mondo della salute e sicurezza del lavoro**



## **Casteldaccia, ancora strage**



# Casteldaccia: ancora strage



Ancora una strage con morti plurime, 5 lavoratori che non sono tornati a casa, che si aggiunge alle precedenti. Una conoscenza della geografia che drammaticamente si collega alle località dove si muore a gruppi. Brandizzo, Firenze (Esselunga), Bargi (lago di Suviana) e ora Casteldaccia. Località sconosciute ai più, tranne Firenze, prima che la cronaca se ne occupasse. Ma tra queste tragedie plurime quotidianamente la cronaca si è occupata di segnalare infortuni mortali sul lavoro. Un'emergenza nazionale che non può essere certo fermata con slogan e con la retorica del dolore. Così come non possono bastare piccoli maquillage

normativi che, nei fatti, finora non hanno inciso molto. Oppure, come nel caso della cosiddetta "mini riforma" prevista nella legge 215 del 2021 le attuazioni restano prigioniere di successivi atti normativi che bloccano le novità. L'esempio eclatante è quello della formazione prevista per il Datore di Lavoro (non quando è anche RSPP). Stabilita alla fine del 2021, previsto che fosse codificata in un accordo della Conferenza Stato Regioni entro il luglio del 2022, a metà 2024 ormai è ancora inattuata perché non c'è l'accordo. Tutti devono essere formati sulla sicurezza nelle aziende italiane, tranne la figura che ha la

responsabilità di valutare i rischi e di attuare la normativa in materia. È incredibile. Ma allora, visto che il 98% delle imprese italiane è micro o piccole o media, come fa un Datore di Lavoro a ottemperare alle norme? Si affida a consulenti. E qui ci sarebbe da aprire un'enciclopedia, perché una pagina non basterebbe di certo per sviscerare la situazione sul campo e nei fatti sulla qualità della consulenza. Che, certo, passa dalla qualità e dalla effettiva erogazione della formazione delle figure, anche di quelle che faranno i consulenti, ma non solo. La questione di fondo è che a un'emergenza sociale che investe un'intera nazione o si risponde con la dovuta decisione e forza oppure no. Finora non sembra che vi sia piena consapevolezza di ciò, nonostante in poco tempo ci siano state Brandizzo, Firenze, Bargi e ora Casteldaccia, con un rosario infinito di altre persone cadute alle quali slogan, buone intenzioni e retorica davvero non possono bastare.



# Patente a crediti e altro, conversione in legge del DL



L'articolo 27 del D.lgs 81/08, la cosiddetta "qualificazione delle imprese" è stato totalmente sostituito tramite il comma 19 dell'articolo 29 della legge 56/2024 di conversione del Decreto Legge 19/24 (vedi nel Capo VIII). Adesso il titolo del "nuovo" articolo 27 dell'81/08 è diventato: "Sistema delle qualificazioni delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti".

Insomma, la tanto invocata, da alcuni, "patente a punti" alla fine è arrivata, al di là delle questioni nominalistiche. Punti o crediti per noi pari sono. Però, le perplessità restano davvero tante su come è concepita la norma. Rimandando ai volenterosi la lettura del testo completo sulla Gazzetta Ufficiale del 30-4-2024 (Supplemento 19/L) ci soffermiamo solo su alcuni passaggi. Prima di farlo, però, ci permettiamo di dire che, forse, la qualificazione delle imprese, in primis quelle che prendono appalti o subappalti, dovrebbe passare anche

dall'adozione e dalla efficace attuazione di un Modelli di Organizzazione e Gestione asseverato (MOG-S) ovvero dall'adozione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza certificato (SGSL, ISO 45001). Ne gioverebbe molto l'effettivo grado di prevenzione partecipata.

Comunque sia, vediamo alcuni passaggi di quanto stabilito dal legislatore che a noi non convincono molto. Innanzitutto la patente a crediti si applica solo nei cantieri temporanei o mobili in edilizia, come se gli infortuni si verificassero solo in quegli ambiti. Non è così, come purtroppo la cronaca ci ricorda quotidianamente.

C'è poi da osservare un altro aspetto che rischia di indebolire molto la misura adottata, visto l'altissimo grado di inosservanze che gli accessi di vigilanza ispettiva riscontrano già adesso.

Ci si riferisce al fatto che per il rilascio della patente occorre il possesso di ben sei requisiti,

ma basta un'autocertificazione per ottenerla. Vediamo nel dettaglio cosa è richiesto fare la domanda:

- l'iscrizione alla camera di commercio,
- l'aver fatto fare la formazione prevista nella 81/08 a tutte le figure coinvolte,
- il possesso del DURC,
- il possesso del DVR,
- il possesso del documento di regolarità fiscale,
- l'avvenuta designazione del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

Tanta roba! Però se un'azienda si autocertifica dichiarando il possesso di tali requisiti l'Ispettorato Nazionale del Lavoro INL rilascia subito la patente di 30 punti iniziali. Oppure se l'azienda ha sede all'estero "è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine." Se, infine, l'azienda è già in possesso dell'attestazione della cosiddetta SOA, non avrà bisogno di nessuna patente. La SOA è un documento di qualificazione obbligatorio per la partecipazione alle gare d'appalto delle imprese con importo maggiore di 150.000€. Il suo nome deriva dall'acronimo SOA o con cui si indicano le Società Organismi di Attestazione, enti di diritto privato costituiti come SpA (Società per Azioni) a cui L'ANAC, o Autorità Nazionale Anticorruzione, demanda il compito di accertare che i soggetti esecutori delle opere pubbliche detengano i requisiti necessari alla partecipazione stabiliti dal codice degli Appalti.

I crediti iniziali della patente, che entrerà in vigore il 1 ottobre del 2024, abbiamo detto sono 30 e la possibilità di svolgere attività per un'azienda rimane valida se i crediti non scendono sotto i 15. Che poi perché non si è pensato a un numero di 15 che scalavano fino a zero vai a capirlo.

I crediti scalano in base alla tabella dell'Allegato 1 bis alla norma che, lo diciamo per i tecnici, non è molto equilibrata rispetto

all'Allegato 1 dell'81/08. Per esempio è prevista la decurtazione di soli 5 crediti per la mancata elaborazione del DVR, mentre per l'articolo 14 e per l'Allegato 1 del D.lgs. 81/08 questa situazione è punita con la sospensione dell'attività e con l'arresto da 3 a 6 mesi, oltre che con un'ammenda da 2500 a 6400 euro. 5 punti su 30 per aver omesso la base della prevenzione in azienda la dice lunga su come spesso il legislatore è "carente".

In un incontro al Ministero del Lavoro con le Parti Sociali il giorno dopo la tragedia dei 5 morti di Casteldaccia i rappresentanti del Governo hanno dichiarato che vi sarà un confronto per definire alcuni aspetti delegati dalla legge e che questo confronto potrà affrontare anche certe questioni per eventualmente inserire dei correttivi. Speriamo che, soprattutto i sindacati dei lavoratori, insistano per correggere alcune storture e successivamente stabilire l'ampliamento dell'applicazione di questa "qualificazione" a tutte le imprese, non solo edili.

Comunque, è incredibile come nessuno colga l'importanza, proprio come qualificazione delle imprese, dell'applicazione dei MOG e dei SGSL previsti nell'articolo 30 dell'81/08. Quella sì che sarebbe una vera qualificazione, soprattutto perché basterebbe prevedere che o ce l'hai oppure non partecipi a nessun appalto o subappalto, né pubblico e né privato. È chiedere troppo? Dite voi.



# UNI: esoscheletri e sicurezza sul lavoro, pubblicata la nuova norma UNI/TR 11950

Gli esoscheletri sono diventati ormai un validissimo ausilio per aiutare i lavoratori nelle incombenze particolarmente faticose e per ridurre i rischi da movimentazione manuale dei carichi con i conseguenti rischi di disturbi muscoli scheletri. Strumenti che, comunque, devono essere utilizzati con cognizione anche per evitare lo sviluppo di altri rischi nuovi o emergenti. L'UNI, Ente di normazione italiano, ha emanato una nuova norma sugli esoscheletri:

È disponibile la nuova norma Uni/Tr 11950 "Sicurezza e salute nell'uso degli esoscheletri occupazionali orientati ad agevolare le attività lavorative". La norma approfondisce lo stato dell'arte sull'utilizzo di questi strumenti, fornendo indicazioni sulla corretta terminologia e sulle definizioni di settore da adottare e descrivendo le diverse tipologie di esoscheletri impiegati finora negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento a quelli attivi e passivi. Illustra i principi generali di progettazione e costruzione, esamina i settori lavorativi della loro possibile applicazione e inquadra, infine, opportunità e problematiche correlate al loro uso. Generalmente, le malattie e i disturbi muscoloscheletrici da sovraccarico biomeccanico lavoro correlati sono associati a



fattori di rischio legati ad attività di movimentazione manuale dei carichi e a lavorazioni con posture fisse e incongrue per periodi prolungati di tempo. L'approccio tradizionale alla mitigazione di questi rischi prevede l'adozione di misure di prevenzione idonee a eliminare o a ridurre il danno potenziale attraverso una configurazione idonea del luogo di lavoro, una gestione corretta dell'attività lavorativa e una scelta appropriata delle attrezzature utilizzate dal lavoratore. Nei casi in cui queste misure di prevenzione risultino non efficaci, in alcuni contesti produttivi si sta via via introducendo l'utilizzo di esoscheletri.

<https://www.uni.com/>

# INAIL: insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Come Associazione More Safe APS facciamo gli auguri di buon lavoro al nuovo consiglio di amministrazione, che nella sede dell'Inail si è insediato alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. Oltre al Prof. Fabrizio D'Ascenzo, che dopo aver ricoperto negli ultimi 10 mesi il ruolo di commissario straordinario assume l'incarico di presidente dell'Istituto, fanno parte del nuovo CdA i consiglieri Danilo Battista, Nunzia Catalfo, Caterina Grillone e Maurizio Giuseppe Millico.

Con l'insediamento del Cda si conclude il mandato del Direttore Generale Andrea Tardiola. In attesa della designazione del nuovo DG, che sarà nominato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali su proposta del Consiglio di amministrazione, la tecnostruttura sarà guidata dal Direttore Generale Vicario Giuseppe Mazzetti.



# Denunce di infortuni e malattie professionali: dati INAIL di marzo 2024

Come di consueto l'Inail ha reso pubblici i dati ufficiali aggiornati a Marzo 2024:

## - Denunce di infortunio

Le denunce di infortunio presentate all'Inail nei primi tre mesi del 2024 sono state 145.130, in aumento dello 0,4% rispetto alle 144.586 del primo trimestre del 2023, del 12,8% rispetto a gennaio-marzo 2021 e del 10,9% rispetto a gennaio-marzo 2020, e in diminuzione del 7,9% sul 2019, anno che precede la crisi pandemica, e del 25,2% rispetto al 2022.

## - Casi mortali

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Istituto nel primo trimestre 2024 sono state 191, cinque in meno rispetto alle 196 registrate nel primo trimestre 2023 e 21 in meno sul 2019, 25 in più rispetto al 2020, sei in più sul 2021 e due in più sul 2022.

## - Denunce di malattia professionale

Le denunce di malattia professionale protocollate dall'Inail nel primo trimestre del 2024 sono state 22.620, 4.456 in più rispetto allo stesso periodo del 2023 (+24,5%).

L'incremento è del 55,8% rispetto al 2022, del 66,5% sul 2021, del 60,4% sul 2020 e del 42,3% sul 2019.

<https://dati.inail.it/opendata/default/Qualidati/index.html>



# EU-OSHA: Monitoraggio e miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro nelle catene di approvvigionamento attraverso quadri di valutazione della sostenibilità



Gli sviluppi finalizzati alla sostenibilità, come la promozione di un'economia circolare o l'aggiudicazione di lavori in base al livello di sostenibilità dei contraenti, possono avere un impatto diretto sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro (SSL).

Per garantire condizioni di lavoro sicure e rispettose della salute durante la transizione verde dell'Europa all'orizzonte 2040, è essenziale integrare adeguatamente i criteri alla base della SSL nelle iniziative finalizzate alla sostenibilità

adottate a livello politico in tutti i settori interessati.

Maggiori informazioni sulla SSL nel contesto della sostenibilità delle catene di approvvigionamento sono disponibili nel nuovo documento di riflessione sotto indicato

[https://osha.europa.eu/sites/default/files/documents/OSH%20in%20supply%20chains\\_en.pdf](https://osha.europa.eu/sites/default/files/documents/OSH%20in%20supply%20chains_en.pdf)

## CASSAZIONE PENALE: alla valutazione di quali rischi deve collaborare il medico competente

Pubblichiamo il collegamento a una importantissima sentenza che riguarda il rapporto tra sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi in ordine alla responsabilità del Medico Competente.

Com'è noto, il D.Lgs.81/08 definisce il "medico competente" quale "medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto" (art.2 c.1 lett.h) D.Lgs.81/08).

La Suprema Corte ci ricorda che "i compiti del medico competente si suddividono essenzialmente in tre categorie:

- a) i compiti c.d. professionali costituiti essenzialmente dal dovere di effettuare la sorveglianza sanitaria [...]
- b) i compiti c.d. collaborativi rappresentati dal dovere di cooperare con il datore di lavoro alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi. La partecipazione del medico competente alla fase di valutazione dei rischi aziendali garantisce allo stesso un'approfondita conoscenza dell'organizzazione dei processi lavorativi e gli consente, conseguentemente, di fissare adeguate misure di prevenzione ed efficaci

protocolli sanitari; nell'ambito di tale attività occorre un suo coinvolgimento, da parte del datore di lavoro, anche nella redazione del documento di valutazione dei rischi e nella agevole individuazione delle possibili cause di eventuali disturbi riferiti dal lavoratore;

- c) i compiti c.d. informativi [...]"

[https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=23154:cassazione-penale,-sez-4,-02-luglio-2020,-n-19856-nesso-di-causalit%C3%A0-tra-condotta-omissiva-del-medico-competente-e-decesso-del-lavoratore-%C3%A8-sempre-necessario-il-ragionamento-contro-fattuale&catid=17&Itemid=138](https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=23154:cassazione-penale,-sez-4,-02-luglio-2020,-n-19856-nesso-di-causalit%C3%A0-tra-condotta-omissiva-del-medico-competente-e-decesso-del-lavoratore-%C3%A8-sempre-necessario-il-ragionamento-contro-fattuale&catid=17&Itemid=138)



Dona il tuo **5x1000** a More Safe Aps

nella tua dichiarazione dei redditi,  
seleziona:

- o **SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS**

e aggiungi il nostro codice fiscale

**96477260580**

*A te non costa nulla e ci aiuterai a cercare,  
studiare e proporre nuove soluzioni per  
proteggere la salute e la sicurezza sul lavoro*

Grazie

[moresafe.it](http://moresafe.it)



Codice Fiscale

**96477260580**

[moresafe.it](http://moresafe.it)



## + SICURI AL LAVORO



**More Safe** è a disposizione di tutti i soggetti istituzionali, imprenditoriali e delle Parti Sociali che vogliono collaborare per raggiungere lo scopo di una maggiore sicurezza nel mondo dei trasporti, della logistica, dei servizi pubblici locali... e non solo.